CRONOLOGICO
N° 196
15 SET 2025

IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA Antonio Perinelli

ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento iscritto al n. 74 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 14 aprile 2025 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali promossa dall' Università agraria di Civitavecchia (codice fiscale 83002800585) rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Carlo Pucci (ricorrente) contro Terna — Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (partita iva, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 05779661007) e Terna Rete Italia S.p.A. (partita iva, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 117991887000) rappresentate e difese dagli avvocati Velia Loria, Maurizio Carbone, prof. Fabrizio Marinelli e prof. Maria Cristina Cervale; Regione Lazio (codice fiscale 80143490581); Comune Di Civitavecchia (codice fiscale 02700960582);

premesso che

Con ricorso depositato in data 24.12.2021 l'Università agraria di Civitavecchia ha adito questo commissariato per far accertare la *qualitas soli* degli immobili su cui insiste il tratto di elettrodotto a 132 kV "Civitavecchia-Palidoro" in territorio di Civitavecchia.

Si è costituita in giudizio la società Terna deducendo che l'articolo 13-bis della legge 34 del 27 aprile 2022 aveva eliminato la richiesta di autorizzazioni.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 14.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni 60 per note conclusionali.

diritto

1.Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di dover sollevare - d'ufficio - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 17 del 01.03.2022, convertito con legge 34/2022, che così dispone *"1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:*
*a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:*
*"1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.*
*1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze";*
La legge sopra richiamata stabilisce la compatibilità - in astratto - degli elettrodotti impedendo così l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di usi civici.

2.La questione è rilevante ai fini del presente giudizio.
Si legge infatti nella comparsa conclusionale depositata dalla società Terna *"Sul primo profilo, lo stesso CTU ritiene che "l'elettrodotto esclusa la limitata superficie di ancoraggio dei tralicci al suolo, non interferisce con l'esercizio dei diritti collettivi"; il che, letto alla luce del comma 1-ter dell'art. 13 bis della legge 27 aprile 2022, n. 34, fa ritenere compatibile con l'esercizio dell'uso civico l'elettrodotto in questione, anche perché non risulta che la Regione abbia mai espresso una diversa motivazione. Sul secondo profilo, sì rileva come i lavori di manutenzione straordinaria trovino precisa descrizione nella fattispecie di cui al comma 1-quater del citato art. 13 bis .... Il caso in esame rientra in modo paradigmatico nella previsione legislativa. Si tratta della ricostruzione di un elettrodotto obsolescente, risalente al 1938, da realizzarsi con le necessarie innovazioni tecnologiche sul medesimo tracciato. Dunque, tale ricostruzione è "sempre compatibile con l'esercizio dell'uso civico". Con la conseguenza che non è necessario il*

*mutamento di destinazione d'uso e che tale compatibilità si estende non solo all'elettrodotto nella sua nuova configurazione ma anche ai necessari lavori di ricostruzione per obsolescenza".*

Dunque questo giudice dovrebbe limitarsi a prendere atto della valutazione di astratta compatibilità delle opere fatta dal legislatore senza tener conto della normativa in materia di usi civici che esige, nei casi in questione, un provvedimento di mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che nel vietare ai Comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni di cui alla lettera a) del precedente art. 11 , e cioè quelli convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal ministero per l'economia nazionale (poi ministero dell'agricoltura, oggi Regione), e dell'art. 41 del Regolamento per la esecuzione della predetta legge Regio Decreto 26 febbraio 1928, n.332.

Nel caso in esame difettando tali autorizzazioni l'opera sarebbe illegittima e non potrebbe incidere validamente sulle proprietà collettive.

In altri termini, applicando tale disposizione alla fattispecie in esame, i beni gravati da usi civici verrebbero sottratti alla loro destinazione senza osservare le forme ed i limiti previsti dalla normativa in materia.

Conseguentemente questo Commissario, in considerazione della valutazione di compatibilità delle opere con gli usi civici, dovrebbe respingere il ricorso con cui è stata dedotta la illegittimità dell'occupazione dei terreni.

L'univocità della previsione legislativa non consente diverse interpretazioni e la sdemanializzazione deriva direttamente dalla legge impugnata.

Neppure è necessario svolgere alcuna attività istruttoria essendo pacifici i fatti di causa e l'originaria presenza degli usi civici tanto che la causa, sull'accordo delle parti, veniva trattenuta in decisione.

3.La questione poi non è manifestamente infondata.

4.Invero, in data 1° marzo 2022, veniva emanato il decreto-legge n. 17 contenente *"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".*

In sede di conversione in legge del detto decreto con la legge 27 aprile 2022, n. 34 veniva introdotta la norma oggi censurata.

La Corte Costituzionale ha precisato che "*Gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest'ultimo, a pena di illegittimità costituzionale.*

*In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto. La legge di conversione, infatti, riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare* " (sent. num. 0044 del 2025 - precedenti: S. 146/2024 - mass. 46357; S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass.; S. 226/2019 - mass. 41887).

Dunque, gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest'ultimo.

In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto (precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass. 45571).

Invece la norma censurata, da un lato, è estranea alla materia oggetto del decreto-legge volta a fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia con misure puntuali dirette ad una riduzione immediata dei costi dell'energia per famiglie ed imprese.

È evidente che la materia delle espropriazioni per pubblica utilità esula da tale ambito.

Dunque, manca un nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge.

Soprattutto difettano i presupposti della necessità e dell'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale quale il decreto-legge riguardando la previsione opere che non si sa se e quando verranno realizzate nel futuro.

Si è avuto pertanto un difetto di omogeneità delle norme introdotte in sede di conversione con violazione dell'art. 77, secondo comma, Costituzione.

5.Deve inoltre osservarsi che la materia degli usi civici è disciplinata in modo tendenzialmente esaustivo da norme statali: Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e Regolamento approvato con R.D. n. 322 del 1928 e Legge 168/2017.

La disciplina censurata elude completamente tale normativa stabilendo una compatibilità "in astratto" delle "infrastrutture lineari energetiche" di cui all'articolo 52, quinquies, DPR 327/2001 con gli usi civici.

Essa, ad avviso di questo Commissario, presenta plurimi aspetti di incostituzionalità.

6.Innanzitutto per violazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Deve rilevarsi che con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente), la tutela dell'ambiente è stata espressamente inserita nelle previsioni di cui all'art. 9 Cost.

La disciplina degli usi civici ha una forte valenza ambientale.

Infatti, già con l'articolo 1, lettera h), della legge 8 agosto 1985 n. 431, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 <<*le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici*>>.

Tale previsione viene ribadita dall' articolo 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 che dichiara di interesse paesaggistico, tra le altre, *"le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici"* (lettera f) che quindi vengono inserite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Infine, l'articolo 3, comma VI, della legge 168/2017 ha stabilito che "*6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici*".

La funzione di tutela dell'ambiente svolta dagli usi civici è stata poi magistralmente ricostruita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano per tutte l'ordinanza n. 316 del 1998 e le sentenze nn. 46/95 e 133/93).

La Corte Costituzionale ha evidenziato un <<*interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione fra uomo e ambiente naturale"*>> (sentenza n. 46 del 1995).

Essi incidono sull'ambiente e sul paesaggio, perché contribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi.

In particolare, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 391 del 1989, ha affermato che nell'ordinamento costituzionale vigente prevale - nel caso dei beni civici - l'interesse «*di conservazione dell'ambiente naturale in vista di una [loro] utilizzazione, come beni ecologici, tutelato dall'articolo 9, secondo comma, Cost.*».

In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale (sentenza n. 367 del 2007).

Anche la Corte di Cassazione ha ricostruito la nozione di bene pubblico *"quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali"* (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 3811 del 2011).

Nel caso di specie invece la previsione di una compatibilità astratta degli elettrodotti con gli usi civici esclude, a priori, qualsiasi considerazione degli stessi sotto il profilo ambientale.

7.La previsione di una compatibilità astratta degli elettrodotti con gli usi civici viola altresì il diritto costituzionale di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

Tale norma è infatti posta a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale (ordinanza n. 32 del 2013), assumendo così una valenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007).

In particolare, l'art. 24, come pure il successivo art. 113 Cost., enunciano il principio dell'effettività del diritto di difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, ed entrambi tali parametri sono volti a presidiare l'adeguatezza degli strumenti processuali posti a disposizione dall'ordinamento per la tutela in giudizio dei diritti, operando esclusivamente sul piano processuale (in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009).

Ne deriva che la violazione di tale parametro costituzionale può considerarsi sussistente nei casi di «*sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione*» (sentenza n. 237 del 2007) o di imposizione di oneri tali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n. 213 del 2005).

Nel caso di specie la norma impugnata prevedendo un'astratta compatibilità degli elettrodotti con gli usi civici elimina la necessità dell'adozione del provvedimento di mutamento di destinazione d'uso incidendo così su competenze riservate alla Regione ai sensi del dpr 616/1977.

Il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso, comportando necessariamente limitazioni dei diritti d'uso civico per le collettività cui appartengono, ha carattere tipicamente eccezionale e non può né deve risolversi nella perdita dei benefici, anche solo di carattere ambientale per la generalità degli abitanti, unicamente a vantaggio di privati (cfr. Consiglio Stato sez. IV 25 settembre 2007 n. 4962; Consiglio Stato sez. VI 6 marzo 2003 n. 1247).

Ne deriva l'incompatibilità di tali terreni con l'attività edificatoria (arg. Consiglio Stato sez. IV 19 dicembre 2003 n. 8365).

Fissato il principio di compatibilità astratta degli elettrodotti con gli usi civici ed eliminato il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso con la realizzazione degli elettrodotti vengono "privatizzati" a tempo sostanzialmente indeterminato beni collettivi, i cui diritti spettano invece a delle collettività che, nel caso di specie, in base alla disposizione censurata, non avrebbero la

possibilità di opporsi, in alcun modo, alla costruzione delle opere con conseguente violazione del proprio diritto di difesa.

Sul punto deve considerarsi che gli elettrodotti seppure, in genere, occupino limitate porzioni delle proprietà collettive hanno la necessità di opere accessorie (es. linee di adduzione, cabine, strade di accesso ecc.) che possono compromettere la fruibilità di vaste porzioni del bene.

Nel caso di proprietà collettive piccole le comunità potrebbero vedersi private dell'intero patrimonio senza alcuna possibilità di tutela.

Inoltre, in assenza di un provvedimento di mutamento di destinazione d'uso, le collettività rimarranno prive di garanzie relativamente alla restituzione dei beni nel caso di abbandono delle opere con conseguente perdita definitiva dei beni.

Stabilisce infatti opportunamente l'articolo 41 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n.332 che il decreto di autorizzazione deve contenere *"la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata"*.

Anche sotto questo profilo il diritto di difesa delle comunità titolari delle proprietà collettive viene "abolito".

Dunque, gli enti esponenziali di domini collettivi, riconosciuti dalla l. n. 168 del 2017 come ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie, soggetti solo alla Costituzione, verrebbero privati dell'accesso ad ogni forma di tutela delle loro proprietà con sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione non essendo neppure prevista una tutela successiva o compensi di natura risarcitoria.

8.Deve altresì osservarsi che la norma censurata viola il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Si ha la violazione del principio di eguaglianza qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (v. le sentenze della Corte Costituzionale nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004).

Invero la natura comunque "pubblica" dei diritti di uso civico comporta, in linea generale, l'applicazione dei principi di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità, di cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 dovendosi prevedere, nell'adozione del provvedimento di mutamento di destinazione d'uso alle procedure dell'evidenza pubblica.

Nel caso in esame invece solo le società che intendono installare degli elettrodotti potrebbero evitare di chiedere il mutamento di destinazione d'uso sottraendosi così alle regole dell'evidenza pubblica.

Non sminuendo l'importanza della costruzione di elettrodotti deve tuttavia osservarsi che sussistono opere della stessa o di maggiore rilevanza (es. ospedali, autostrade, scuole, ecc.) la cui costruzione deve invece sottostare a tali procedure.

Dunque, tale eccezione appare ingiustificata.

9.La norma viola altresì l'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza).

Sul punto debbono richiamarsi le argomentazioni utilizzate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 345/1997 e 310/2006 aventi ad oggetto normative regionali che prevedevano valutazioni astratte di compatibilità con gli usi civici in relazione ad alcune categorie di opere pubbliche.

Con la prima sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse) la quale prevedeva che, nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori avrebbero dovuto insistere su terreni di natura civica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco *"determina l'immediata utilizzabilità dei suoli, concretando... una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del regio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del 1988".*

La Corte ha ritenuto che *"essendovi stretta connessione fra l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla l. n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lett. h), l. 8 agosto 1985 n. 431 e garantito dal potere di iniziativa processuale dei Commissari, e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - la legge censurata frustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la disciplina statale prevede l'obbligatorietà del procedimento di assegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la compatibilità del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la legislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di autorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle*

*telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami, costituisca una "diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni", mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete, e cioè formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate".*

Con la sentenza n. 310 del 2006 è stata invece dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 la quale prevedeva che talune opere pubbliche (reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, nonché i loro accessori interrati), potessero essere realizzate con semplice autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

La Corte ha ritenuto che tale disciplina si ponesse in contrasto col principio di ragionevolezza, in quanto, la sottrazione di tali opere alla disciplina prevista dal legislatore statale onde garantire l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - derivante dalla assimilazione, operata del tutto irragionevolmente dal legislatore regionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale al trasporto di energia elettrica.

Tali principi sono applicabili nel caso di specie in cui analogamente, in modo del tutto irragionevole, è stata stabilita, in astratto, e quindi senza considerare l'effettivo impatto delle opere che possono avere caratteristiche molto diverse tra loro, la compatibilità degli elettrodotti con gli usi civici evitando così la procedura prevista per il mutamento di destinazione d'uso.

Si legge sul punto nella sentenza 310/2006 *"9.2.- Sotto altro aspetto, va osservato - come ha già rilevato la citata sentenza n. 345 del 1997 - che vi è una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le Regioni. Sul punto, la disciplina statale prevede, quale presupposto per promuovere il procedimento di mutamento di destinazione, l'obbligatorietà dell'"assegnazione a categoria" dei terreni sottoposti ad uso civico, e postula la compatibilità del programma di trasformazione con valutazioni paesistiche. La legge regionale impugnata, invece, attribuisce all'amministrazione comunale il potere di rilasciare un'autorizzazione che ha l'effetto di rendere immediatamente utilizzabili i suoli destinati ad uso civico. <<Tutto ciò sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua e del gas, nonché allo smaltimento dei liquami, costituisca "una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni" (...), mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono*

*non essere concrete: cioè, formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate>> (citata sentenza n. 345 del 1997)".*

La stessa nozione di "compatibilità" appare atecnica in quanto, come sopra evidenziato, la normativa non prevede alcuna valutazione in tal senso dovendosi, per rendere le opere "compatibili" con gli usi civici mutare (nelle forme previste dalla legge) la destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni gravati da usi civici.

In altri termini non vi può essere nessuna compatibilità tra la costruzione di elettrodotti e la "perpetua destinazione agro-silvo-pastorale" (a.3, comma III, legge 168/2017) dei terreni interessati.

Tale valutazione astratta di compatibilità si pone altresì in contrasto con i principi di sussidiarietà orizzontale e di democraticità vigenti in materia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 17 del 01.03.2022, convertito con legge 34/2022 in riferimento agli artt. 3, 24 e 9 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il 15 settembre 2025.

Il Commissario
Antonio Perinelli

La presente copia digitale è conforme all'originale cartaceo

Roma, 18 settembre 2025

il cancelliere
Aldo Di Modica